

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali relative alla campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della regione Sardegna nonché per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 12 e 13 giugno 2004.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, premesso che nei giorni 12 e 13 giugno 2004 avranno luogo una tornata di elezioni amministrative e l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della regione Sardegna;

- a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
- c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
- d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
- e) viste, quanto alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna, la legge costituzionale 31 dicembre 2001, n. 2 nonché la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni, la legge 25 febbraio 1995, n. 43 e successive modificazioni e la legge della Regione sarda 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni;
- f) vista, quanto alle elezioni comunali e provinciali, la legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni;
- g) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

*(Ambito di applicazione
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alle campagne per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna, nonché per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 12 e 13 giugno 2004.
2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle elezioni comunali e provinciali di cui al comma 1. Successivamente al primo turno di votazione la Commissione può, con le modalità di cui all'articolo 9, indicare gli ambiti territoriali nei quali l'efficacia del presente provvedimento o di sue singole disposizioni può cessare anticipatamente, salve le previsioni di legge.
3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali politiche o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva della RAI nelle regioni interessate alla consultazione elettorale ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
 - a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza

mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

- b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 4;
- c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;
- d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI, nonché della programmazione regionale nelle Regioni interessate dalla consultazione elettorale, non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni, trasmissioni di comunicazione politica.
2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
 - a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale sardo ovvero nei consigli provinciali o nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare;
 - b) nei confronti delle forze politiche, diverse di quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto in modo paritario.
4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo

garantiscono spazi, per quanto riguarda l'elezione del Consiglio regionale sardo e del Presidente della Regione Sardegna:

- a) alle liste regionali di candidati al Consiglio regionale, collegate all'elezione alla carica di Presidente della Regione;
 - b) alle forze politiche che presentino liste circoscrizionali di candidati al Consiglio regionale.
5. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi, per quanto riguarda le elezioni provinciali e comunali:
- a) alle coalizioni collegate alla carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni di cui alla lettera a) del comma 2;
 - b) alle forze politiche che presentano gruppi di candidati o liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali e dei consigli comunali di cui alla lettera a) del comma 2
6. Nelle trasmissioni di cui ai commi 4 e 5, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
7. Nelle trasmissioni di cui al comma 5, le coalizioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 5, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
8. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
9. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.
10. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per le Regioni interessate alla consultazione elettorale;
2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, per quanto riguarda l'elezione del consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4 e, per quanto riguarda, le elezioni provinciali e comunali, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.
4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:
 - a*) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro il termine inderogabile di due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
 - b*) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, a norma dell'articolo 3, comma 5, lettera *a*), deve essere sottoscritta dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco e da rappresentanti della maggioranza delle liste che compongono la coalizione stessa;
 - c*) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
 - d*) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la RAI, sentito il Comitato regionale per le comunicazioni competente, provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.
2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

Art. 6

(Programmi dell'Accesso)

1. I programmi nazionali e regionali dell'accesso sono soggetti alla disciplina prevista per le trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), anche ove siano riconducibili alla responsabilità di un direttore di testata.
2. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presenta delibera e il giorno di cessazione della sua efficacia. Su richiesta del competente Comitato regionale per le comunicazioni la Commissione, con le modalità previste dall'articolo 9, può autorizzare la ripresa delle

trasmissioni a partire dal giorno successivo al primo turno delle elezioni nel caso che non vi siano turni di ballottaggio particolarmente significativi.

Art. 7

*(Illustrazione delle modalità di voto
e presentazione delle liste)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle regioni interessate alla consultazione elettorale del 12 e 13 giugno 2004 con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.
2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

Art. 8

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni regionali sarde e alle elezioni comunali e provinciali previste per il 12 e 13 giugno 2004, la RAI, sentiti i competenti Comitati regionali delle comunicazioni, organizza e trasmette nelle regioni interessate, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.
2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.
3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, commi 4 e 5.

4. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni provinciali e comunali e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni di cui alla lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 3.
5. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10.
6. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.
7. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI, sentiti i competenti Comitati regionali per le comunicazioni può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.
8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.
9. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
10. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione della testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

13. Le tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Art. 9

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 10

*(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione
e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
2. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.